

Deliberazione della Giunta Regionale 5 novembre 2021, n. 32-4056

**Art. 21 Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”. Disposizioni per il riparto delle risorse alle Aziende Sanitarie Locali per gli alberghi sanitari per l'emergenza Covid-19.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Preso atto che:

- il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (Testo coordinato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020), in particolare l'articolo 1 commi da 2 a 9 ha previsto, tra l'altro, che le aziende sanitarie, tramite i distretti, garantiscano l'implementazione delle attività di assistenza domiciliare integrata, o equivalenti, anche per i pazienti in isolamento ospitati presso i beni immobili requisiti, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza degli stessi, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre 2020;

- con il medesimo atto sono state destinate specifiche risorse sull'annualità 2020, che con la D.G.R. n. 37-2474 del 4/12/2020 la Regione ha ripartito alle Aziende Sanitarie Regionali;

- il Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”, in particolare all'art. 21 ha prorogato per quattro mesi, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3 del D.L. 34/2020 ed ha previsto, ad estensione di quanto normato dall'art. 1 del D.L. 34/2020, il trasferimento di ulteriori risorse alle regioni per “*gli alberghi sanitari per l'emergenza covid*” incrementando, per l'anno 2021, il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato per un importo complessivo a favore della regione di euro 3.800.226.

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41*”, così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, e in particolare le disposizioni del Titolo II “*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario*”.

Tenuto conto del comma 2 lettera a) e b) dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i che dispone che le Regioni accertino ed impegnino nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente comprensivo di: fondo sanitario assegnato, quote premiali, quote di finanziamento vincolate o finalizzate, importi delle manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità, finanziamento del disavanzo sanitario pregresso, disponendo che eventuali perdite di finanziamento determinino la cancellazione dei residui attivi nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Considerato che nel corrente esercizio finanziario, le risorse pari a € 3.800.226,00 sono allocate nella Missione 13 “*Tutela della salute*” – Programma 1 “*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*” - capitolo n. 157546/2021.

Dato atto che occorre procedere nel riparto delle risorse da trasferire, ai sensi della sopra citata norma, alle Aziende Sanitarie Locali, in linea con il trasferimento già effettuato per l'annualità 2020.

Ritenuto di confermare le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 37-2474 del 4/12/2020, attuate specificatamente per tale argomento con la Determinazione Dirigenziale n. 1.584 del 10/12/2020, utilizzando come unico criterio di riparto a favore delle Aziende Sanitarie Locali la popolazione residente in ciascuna di esse, secondo l'ultimo dato disponibile dell'Istituto Statistico Nazionale.

Preso atto che a seguito dell'istruttoria del Settore regionale competente il riparto alle Aziende sanitarie delle risorse per l'anno 2021 sulla base del criterio suindicato, risulta quello di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Tutto ciò premesso;

visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*”;

visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”;

vista la legge regionale n. 8 del 15/04/2021 “*Bilancio di previsione finanziario 2021-2023*”;

vista la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 “*Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.*” ;

vista la D.G.R. n. 28-3386 del 14/06/2021 “*Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023*”;

vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “*Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile*”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

*delibera*

di stabilire che per l'anno 2021 le risorse, di cui all'art. 21 del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, coordinato con la legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69 recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" pari a euro 3.800.226,00 per gli alberghi sanitari per l'emergenza Covid-19, siano ripartite alle Aziende Sanitarie Locali secondo quanto in premessa illustrato e così come risulta all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che gli Enti del S.S.R. dovranno provvedere ad accantonare le eventuali quote inutilizzate del finanziamento finalizzato e vincolato che è assegnato con il presente provvedimento, dandone comunicazione al Settore Programmazione Economico Finanziaria della Direzione Sanità Welfare;

di dare atto che le spese COVID per l'emergenza sono oggetto di specifica rendicontazione delle Aziende Sanitarie Regionali, nell'apposito centro di costo "COV 20";

di dare atto che tali risorse regionali, nel corrente esercizio finanziario, sono allocate nella Missione 13 "*Tutela della salute*" – Programma 1 "*Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*" - capitolo n. 157546/2021 e che saranno impegnate e trasferite alle Aziende Sanitarie Locali con successivi atti dei Settori "Programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari" e "Programmazione Economico Finanziaria" della Direzione Sanità e Welfare".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

allegato A

<b>Enti del SSR</b>	<b>Popolazione residente (Fonte Istat)</b>	<b>quota riparto art. 21 D.L. 41/2021</b>
ASL 301 - Città di Torino	870.952	762.569,17
ASL 203 - TO3	580.783	508.358,62
ASL 204 - TO4	512.998	449.026,50
ASL 205 - TO5	308.783	270.277,37
ASL 206 - VC	167.308	146.444,48
ASL 207 - BI	166.622	145.844,02
ASL 208 - NO	346.822	303.572,85
ASL 209 - VCO	168.020	147.067,69
ASL 210 - CN1	415.412	363.609,59
ASL 211 - CN2	171.262	149.905,41
ASL 212 - AT	201.966	176.780,58
ASL 213 - AL	430.447	376.769,71
		<b>3.800.226,00</b>